PERCHÉ SANREMO È SANREMO – SECONDA PUNTATA

La prima Sezione del TAR Liguria, con sentenza 5 dicembre 2024 n. 843, ha annullato le delibere di Giunta Comunale 21 novembre 2023 n. 341 e 4 dicembre 2023 n. 345, con cui il Comune di Sanremo aveva confermato l'affidamento dell'organizzazione e della trasmissione del Festival di Sanremo a RAI e RAI Pubblicità. Secondo il TAR, la stipula della convenzione con RAI avrebbe dovuto essere preceduta da una selezione improntata ai principi di concorrenza, imparzialità, pubblicità e trasparenza, così come stabilito dal Codice dei contratti pubblici.

In esecuzione di tale sentenza, il 5 marzo 2023 il Comune di Sanremo ha avviato una procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento dell'organizzazione e della trasmissione del Festival, previa concessione dell'uso dei marchi registrati "Festival della Canzone Italiana" e "Festival di Sanremo".

L'indizione della gara si è resa necessaria in quanto la sentenza del TAR, pur impugnata innanzi al Consiglio di Stato – la cui udienza pubblica per la discussione nel merito è fissata per il 22 maggio 2025 – non è stata sospesa e conserva efficacia esecutiva.

Il Comune ha confermato l'assetto organizzativo previgente, prevedendo l'affidamento della manifestazione canora a un unico operatore televisivo che: (i) sia un'emittente qualificata di servizi di media audiovisivi; (ii) abbia carattere generalista e rientri tra i fornitori di servizi di media audiovisivi a diffusione nazionale in chiaro, iscritti nell'elenco LCN (*Logical Channel Numbering*) istituito dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy nel 2021; (iii) possegga comprovate capacità organizzative per eventi di particolare rilevanza per la collettività.

La procedura si articolerà in due fasi: una prima fase selettiva, avviata con la pubblicazione di un avviso pubblico, volta a individuare l'operatore economico da ammettere alla successiva fase negoziale; una seconda fase, diretta alla definizione dei termini finali della convenzione di partenariato.

L'ammissione alla fase negoziale avverrà sulla base di un provvedimento motivato, adottato secondo i seguenti criteri: (i) qualità e congruità della proposta artistica rispetto al profilo culturale del Festival; (ii) capacità di perseguire gli obiettivi di interesse pubblico di cui il Comune è portatore; (iii) competenza organizzativa e capacità di diffusione dell'evento; (iv) prospettiva di rafforzamento del valore del Festival; (v) ritorno economico per il Comune; (vi) eventuali ulteriori elementi migliorativi rispetto all'attuale formula organizzativa.

L'affidamento riguarderà le edizioni 2026, 2027 e 2028, con possibilità di proroga per un ulteriore biennio, sulla base di un progetto negoziato con il Comune. L'aggiudicatario dovrà garantire la trasmissione integrale in chiaro e avrà il diritto esclusivo di ripresa e utilizzazione dell'evento in ambito televisivo e radiofonico,

nonché la concessione per lo sfruttamento di aree pubbliche nel territorio comunale.

Tra le principali novità introdotte dal bando, voi è l'aumento del corrispettivo economico a favore del Comune, che non potrà essere inferiore a 6.500.000 euro – rispetto ai 5.000.000 attualmente previsti – oltre a una quota minima pari all'1% sugli introiti pubblicitari e sui proventi derivanti dallo sfruttamento, in qualsiasi forma, dei marchi e dei segni distintivi delle singole edizioni.

Inoltre, il *partner* selezionato dovrà farsi carico di tutti i costi relativi alla realizzazione della manifestazione e degli eventi collaterali, mentre resteranno a carico del Comune la scelta della sede destinata allo svolgimento del Festival e il relativo canone di locazione.

Fermo restando l'obbligo di dare esecuzione alla sentenza del TAR, l'indizione della gara risponde all'esigenza di garantire la tempestiva programmazione e la continuità organizzativa del Festival, evitando interruzioni nelle more del giudizio di appello, consideratala rilevanza culturale e sociale dell'evento e la sua ampia risonanza a livello nazionale.

DISCLAIMER
Il presente *Client Alert* ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica.

Laura Sommaruga, Partner
Email: *laura.sommaruga@grplex.com*

Sandra Sacchi, Junior Associate
Email: *sandra.sacchi@grplex.com*